



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

Prot.330/2024 S.N.

Roma, 22 maggio 2024

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
Prefetto Matteo Piantedosi

AL SIGNOR SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
On. Nicola Molteni

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani

OGGETTO: *Disegno di legge n. 1053 recante “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.*

Preg.mo Signor Ministro, Signor Sottosegretario e Signor Capo della Polizia,

in riferimento al disegno di legge di cui all'oggetto, questa Federazione COISP MOSAP, lo scorso 30 aprile, inviò proprie osservazioni alla 1^a e 3^a Commissione permanenti del Senato della Repubblica, alle quali è stato assegnato il provvedimento per un esame in sede referente.

La nostra analisi, in particolare, ci aveva portato a sollevare obiezioni sull'articolo 1 del ddl, rubricato “*Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato*”, nella parte in cui evidenziava l'intenzione di elevare a quattro anni (dagli attuali due), ovvero due anni (dall'attuale uno) se si tratti di sede disagiata, il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione relativamente a: agenti in prova; vice ispettori in prova e commissari capo.

Evidenziavamo che citata volontà poteva anche trovare condivisione ma che era senz'altro opportuno che la modifica normativa, fortemente peggiorativa per il personale in questione, abbia valore a partire dai concorsi emanati successivamente all'approvazione del ddl in discussione e la sua entrata in vigore, così da garantirne la piena conoscenza già al momento di decidere di partecipare ad un concorso per i ruoli della Polizia di Stato.

Riportavamo ovviamente giuste motivazioni a sostegno di tale nostra richiesta.

Ciò premesso, nella giornata di ieri abbiamo ricevuto dal Dipartimento della P.S. il contenuto di alcuni emendamenti al ridetto disegno di legge n. 1053, predisposti dall'Amministrazione e che il Governo dovrebbe far propri, con i quali si intenderebbero fare significative modifiche al predetto provvedimento.

Ora, se da una parte questa Federazione COISP MOSAP apprezza l'emendamento all'art. 1 volto a dare applicazione, “ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”, alla predetta pretesa di elevare a quattro anni e due anni in sede disagiata il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione degli agenti in prova, ispettori in prova e commissari capo, con ciò recependo pienamente le nostre motivate richieste, d'altra parte prendiamo atto, nel medesimo emendamento, di una previsione, “*per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo del 2025*” e “*dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2025*”, volta a derogare il citato requisito minimo di permanenza in sede (“*anche se il dipendente non abbia*



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

maturato il requisito minimo di permanenza in sede”) relativamente al “personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”.

Ebbene, se la citata deroga “per le contingenti esigenze ... connesse al Giubileo del 2025” è certamente comprensibile e condivisibile, lo è meno la pretesa, probabilmente da riportare ad una disattenzione, di far riferimento al solo “personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia” quando non è da escludere che le citate “contingenti esigenze” evidenzieranno anche il bisogno di personale dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica e di personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

È quindi senza dubbio opportuno che nell’emendamento in argomento non ci si limiti al solo “personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia” ma si faccia invece riferimento al personale delle carriere e dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, al personale dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica e al personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Altro emendamento, poi, pare volto ad inserire un art. 1-bis all’art. 1 del ddl 1053, con il quale si vorrebbe statuire la possibilità, “al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026” (art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 198/2022, convertito in legge 14/2023) di ridurre la durata dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico, commissario, vice commissario e commissario tecnico della Polizia di Stato.

Ora, se anche tale emendamento è condivisibile, a condizione che il minore periodo di formazione assicuri ugualmente e in maniera adeguata le finalità dei citati corsi, ciò che è assolutamente censurabile è la pretesa di incrementare “di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico”.

Se l’Amministrazione ritiene, per proprie esigenze, di poter strutturare gli obblighi di formazione in un lasso di tempo inferiore a quello previsto, è impensabile che il periodo di riduzione venga considerato per incrementare i tempi di permanenza nella qualifica iniziale per ottenere la promozione alla qualifica superiore ... oltre al fatto che siffatta pretesa andrebbe ad incidere su quei principi di equiordinazione sostanziale con le altre Forze di polizia e Forze Armate, principio che nella relazione tecnica all’emendamento l’Amministrazione ha ben citato per salvaguardare altre qualifiche.

E ancora

Ulteriore emendamento pare recepire la sentenza n. 98/2023 della Corte Costituzionale le cui motivazioni – è indicato nella relazione illustrativa – seppur fanno riferimento all’ambito militare paiono “rivestire carattere generale e ben possono attagliarsi anche all’ordinamento della Polizia di Stato”.

Si tratta, in buona sostanza, in tal senso è l’emendamento, di garantire che “Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 52-bis.” del d.lgs. 334/2000, ovvero la possibilità per i medici e medici veterinari di Polizia di espletare attività libero-professionale.

Ebbene, è ovvio che tale emendamento è condiviso da questa Federazione COISP MOSAP, che peraltro sul punto è intervenuta nel tempo innumerevoli volte, ma è certamente necessario che la norma emendativa non si limiti a fare riferimento solo al “personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici” ma ricomprenda il personale tutto che svolge professioni sanitarie nell’ambito della Polizia di Stato.

Si arriva quindi ad altro emendamento che finalmente recepisce anni di vertenze e progettualità di questa Federazione COISP MOSAP, ovvero, il “potenziamento dell’operatività della Polizia di Stato in materia di vigilanza dei litorali”, con la previsione che “la Polizia di Stato può avvalersi, nell’esercizio delle



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

proprie attribuzioni di vigilanza dei litorali, di natanti impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione”.

Al riguardo, come detto, il plauso da parte di questa organizzazione sindacale.

Discorso diverso, invece, deve farsi relativamente ai due emendamenti *“in tema di modulazione delle dotazioni organiche della Polizia di Stato”* e *“in materia di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche della Amministrazione della pubblica sicurezza”*.

Il primo, *“in tema di modulazione delle dotazioni organiche della Polizia di Stato”*, evidenzia, per noi è chiarissimo, una inaccettabile volontà di bloccare i ruoli intermedi della Polizia e negare ai Poliziotti le possibilità di crescita professionale ed economica il dovuto sbocco professionale in favore delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato. Non si tratta affatto, come indicato nella relazione illustrativa, di *“armonizzare e semplificare le disposizioni attualmente vigenti in tema di modulabilità delle dotazioni organiche della Polizia di Stato”* per cui eventuali esigenze in tal senso dovrebbero essere fatte in seno alla discussione di un nuovo *riordino delle carriere* che, una su tutte, porti a rivedere l'assurda attuale pretesa che prevede per un vice ispettore della Polizia di Stato oltre 30 anni per riuscire a raggiungere l'apice del ruolo.

Il secondo, *“in materia di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche della Amministrazione della pubblica sicurezza”*, rappresenta un demansionamento dei vice questori aggiunti e dei vice questori. Infatti, la figura del dirigente ha come sua peculiarità quella di esser preposta ad unità organizzative o ad esercitare funzioni previamente individuate dall'Amministrazione quali uffici di livello dirigenziale. Se venisse a mancare tale premessa, ovvero l'individuazione di un ufficio che l'Amministrazione ritiene che per precise caratteristiche debba essere diretto da un dirigente, verrebbe meno la stessa figura dirigenziale. Il dirigente potrebbe essere in questo modo assegnato per ben 5 anni ad unità organizzative e ad esercitare funzioni che non sono propri del suo *status* con evidente svilimento dalla natura dirigenziale della qualifica ricoperta.

Questa Federazione COISP MOSAP esprime un deciso parere contrario ai suddetti emendamenti.

In ultimo, osserviamo l'emendamento volto a sostituire l'art. 7 del ddl 1053 con il quale si sarebbe dovuto dare corso alla trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

L'emendamento è volto a mantenere il Fondo di assistenza e dare la possibilità allo stesso di *“costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro”*. In breve si avrebbero entrambi i due soggetti.

Ebbene, al riguardo questa Federazione COISP MOSAP non ritiene di esprimersi negativamente ma è senz'altro necessario che si preveda che gli organi della *“fondazione”* (*“il presidente, il consiglio di amministrazione”*) siano tutti quanti appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e che nel *“consiglio di amministrazione”* siano previsti i componenti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato rappresentative.

Si auspica piena condivisione da parte delle Preg.me SS.VV..

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale della Federazione COISP MOSAP
Domenico Pianese

Emendamento**Art. 1**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può, con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non può essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337.”;

b) al comma 6 le parole “, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi” sono sostituite dalle seguenti *“corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi”* e le parole *“Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio”* sono sostituite dalle seguenti *“Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio”;*

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di 2 anni e quattro mesi nell'Ufficio o Reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui

all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso.”

Relazione illustrativa.

La proposta normativa mira a ridurre la durata dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico, commissario, vice commissario e commissario tecnico della Polizia di Stato.

In particolare, la **lettera a)** della disposizione aggiunge un comma *5-bis* all'articolo *2-bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e consente di rideterminare la durata dei corsi di formazione per la nomina a **vice ispettore** e **vice ispettore tecnico** della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026.

Più nel dettaglio, per quel che concerne i corsi da vice ispettore, la norma potrebbe trovare applicazione a due procedure concorsuali ben definite.

La prima, per 1.000 unità, è quella indetta con il bando del 16 marzo 2022, che prevede la frequentazione di un corso di formazione la cui durata, sulla scorta della normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, è pari a 18 mesi. Rispetto a tale procedura, quindi, la riduzione della durata del corso consentita risulta nel massimo pari a 6 mesi.

La seconda si riferisce al successivo concorso che verrà bandito per ulteriori 1.000 unità. Rispetto a tale procedura, la normativa di riferimento è costituita dall'art. 111 del D.M. 9 settembre 2022, n. 168, che prevede che il corso di formazione abbia durata di 2 anni.

Di conseguenza, la riduzione connessa all'introduzione della norma in commento è pari nel massimo ad un anno di corso.

La proposta prevede, altresì, la facoltà di riduzione dei corsi di formazione per allievi vice ispettori tecnici avviati entro il 31 dicembre 2026, per cui non sia richiesta la laurea.

In questo caso, la durata del corso, secondo la normativa vigente (art. 119, comma 1, del D.M. 9 settembre 2022, n. 168) è pari a due anni. Pertanto, si prevede che il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza possa, con proprio decreto, disporre una riduzione fino a 15 mesi del corso che avrà, conseguentemente, la durata minima di nove mesi.

La **lettera b)** della medesima disposizione interviene per novellare l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 198/2022, che disciplina la riduzione della durata dei corsi di formazione per **l'accesso alla carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia**, limitatamente ai frequentatori del 112°, 113°, 114° e 115° corso commissari della Polizia di Stato.

Più nel dettaglio, la modifica normativa procede in due direzioni.

Da un lato, infatti, viene fatta salva la disciplina relativa al 112° corso, introdotta con il citato d.l. n. 198/2022 (poiché il corso è oramai prossimo alla conclusione) che prevede una durata del corso pari a 16 mesi e un tirocinio applicativo pari a 8 mesi.

Dall'altro, la norma prevede, limitatamente ai corsi non ancora iniziati per commissari della Polizia di Stato, dal 113° al 115°, che i vincitori del relativo concorso frequentino un corso di formazione di 12 mesi, in luogo dei 24 mesi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

All'esito del superamento del corso stesso e del conseguimento delle previste idoneità, si prevede che i commissari svolgano un periodo di "tirocinio operativo", per i successivi 12 mesi, presso gli uffici

di prima assegnazione, esercitando le attribuzioni inerenti alla qualifica rivestita, con particolare riferimento a compiti e responsabilità quali ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

La novella riduce, pertanto, il periodo di tirocinio operativo che, a regime del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è configurato per la durata di 24 mesi, decorrenti dalla conclusione del corso di formazione iniziale.

In caso di superamento positivo di tale periodo di “tirocinio operativo”, i citati funzionari accederanno alla qualifica di commissario capo.

Pertanto, nel rispetto dell’allineamento previsto per le corrispondenti qualifiche nelle altre Forze di polizia e nelle Forze armate, nell’ottica del principio di equiordinazione sostanziale, **restano rigorosamente immutate le permanenze nelle qualifiche interessate** (commissario e commissario capo). In particolare, la permanenza nella qualifica di commissario ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo resta fissata nei consueti 24 mesi, sebbene non totalmente coincidenti con la frequenza del corso di formazione iniziale.

La **lettera c)**, introducendo i commi *6-bis* e *6-ter* nell’articolo *2-bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, determina altresì la contrazione della durata dei seguenti corsi di formazione.

In primis, con riferimento al concorso interno per **vice commissario** di cui all’articolo *5-ter* del d.lgs. 5 ottobre 2020, n. 334, si prevede la riduzione da un anno a otto mesi dei corsi avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026, senza alcuna modifica dei tempi di permanenza nella qualifica di vice commissario – fissata in due anni, comprensivi del corso di formazione, dall’articolo *5-quinquies* del d.lgs. n. 334/2000.

Per quel che concerne l’accesso alla qualifica di **commissario tecnico** della Polizia di Stato, la norma prevede, in deroga all’articolo 32, comma 1, del citato d.lgs. n. 334/2000, che i corsi di formazione iniziale avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 abbiano durata pari a otto mesi.

Per quanto attiene al tirocinio operativo biennale relativo ai commissari tecnici, previsto dall’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 334/2000, la durata di quest’ultimo è aumentata di quattro mesi, ossia in misura pari all’entità della riduzione del corso di formazione; sempre nel rispetto dell’allineamento previsto per le corrispondenti qualifiche nelle altre Forze di polizia e nelle Forze armate e, quindi, nell’ottica del principio di equiordinazione sostanziale, restano rigorosamente immutati i tempi di permanenza nelle qualifiche interessate. In particolare, la permanenza nella qualifica di commissario tecnico ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo tecnico resta fissata nei 12 mesi già previsti dalla legislazione vigente, sebbene non totalmente coincidenti con la frequenza del corso di formazione iniziale.

Relazione tecnica.

La proposta normativa mira a ridurre la durata dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico, commissario, vice commissario e commissario tecnico della Polizia di Stato.

Si tratta di un intervento che mira ad efficientare le procedure di immissione in servizio degli ispettori e dei funzionari della Polizia di Stato.

La norma inoltre consente di effettuare risparmi di spesa atteso che la riduzione della durata del corso presso le scuole di formazione incide anche sui costi conseguenti al “vitto e alloggio” dei frequentatori dei corsi stessi.

Più nel dettaglio, per quel che concerne i **corsi da vice ispettore, la lettera a)** della norma si applica a **due procedure concorsuali** ben definite.

La prima, per 1.000 unità, è quella concernente il concorso indetto con il bando del 16 marzo 2022, che prevede la frequentazione di un corso di formazione la cui durata, sulla scorta della normativa

vigente alla data di pubblicazione del bando, è pari a 18 mesi. **Rispetto a tale procedura, quindi, la riduzione della durata del corso consentita risulta nel massimo pari a 6 mesi.**

In tal caso, **il risparmio di spesa è il frutto del seguente calcolo.**

Il punto di partenza è dato dal costo di 35 euro giornalieri per ogni singolo allievo vice ispettore (per spese di vitto e alloggio), che, moltiplicato per il numero di posti messi a concorso, pari, come detto, a 1.000 unità, va poi ulteriormente moltiplicato per il numero dei giorni di corso che potrebbero essere oggetto di riduzione. Tale ultimo numero è pari a 167 giorni, corrispondenti a 6 mesi lavorativi, ossia la metà dei 334 giorni dell'anno (ai 365 giorni dell'anno sono sottratti i 31 giorni di agosto, unico mese di chiusura degli Istituti di istruzione). Il risultato finale è che **i risparmi di spesa per tale corso da ispettore sono pari, nel massimo, a 5.845.000,00 euro.**

La seconda si riferisce al successivo concorso che verrà bandito per un egual numero di unità. Rispetto a tale procedura, la normativa di riferimento è costituita dall'art. 111 del D.M. 9 settembre 2022, n. 168, che prevede che il corso di formazione abbia durata di 2 anni. Ne consegue che **la riduzione connessa all'introduzione della norma in commento potrebbe arrivare fino a un anno di corso.**

In tal caso, applicando i medesimi criteri di calcolo, su un lasso temporale pari, nel massimo, a 12 mesi, corrispondenti, secondo il ragionamento sopra esposto, a 334 giorni, **il risparmio di spesa è pari a 11.690.000,00 euro.**

La proposta prevede, altresì, la riduzione dei **corsi per allievi vice ispettori tecnici** avviati entro il 31 dicembre 2026.

In questo caso, la durata del corso, previsto per circa **200 unità**, secondo la normativa vigente e cioè l'art. 119 del D.M. 9 settembre 2022, n. 168, è pari due anni. Pertanto, in questo caso si prevede una **riduzione fino a 15 mesi del corso**, che avrà, conseguentemente, la durata minima di nove mesi.

Applicando i medesimi criteri di calcolo sopraindicati, su un lasso temporale pari, nel massimo, a 15 mesi, corrispondenti a 417 giorni (334 + 83), **il risparmio di spesa, nel massimo, sarebbe pari a 2.919.000,00 euro.**

Naturalmente, la disposizione comporta, altresì, **un maggior costo derivante dall'anticipata acquisizione delle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico.**

In particolare, per quanto concerne il **concorso per 1.000 allievi vice ispettori indetto con il bando del 16 marzo 2022**, tale maggior costo è stato calcolato tenendo conto delle proiezioni effettuate sulla base dell'andamento delle prove orali, tuttora in svolgimento. Secondo siffatte stime, delle predette 1.000 unità, 300 dovrebbero provenire dalla vita civile e 700 dai ruoli della Polizia di Stato.

Per le citate 300 unità il maggior costo, pari a euro 5.679.684,00, è dato dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore e la paga da allievo vice ispettore per un periodo di 6 mesi.

Per quanto concerne, invece, le restanti 700 unità provenienti dai ruoli, si precisa che le stesse, per tutta la durata del corso di formazione, conservano il trattamento economico più favorevole goduto prima dell'inizio del corso (art. 59 l. n. 121/1981 e art. 28 l. n. 668/1986). Pertanto, il maggior costo è dato dalla differenza, per un periodo di 6 mesi, tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore e quello conservato durante il corso, assumendo in quest'ultimo caso come parametro retributivo medio di riferimento il trattamento economico connesso alla qualifica di vice sovrintendente, in quanto qualifica da considerarsi intermedia tra quella di base – agente – e quella di vice ispettore da conseguire. Adottando tali criteri, **il maggior costo riferito alle predette 700 unità è pari a euro 963.102,00.**

Passando al **concorso per 1.000 allievi vice ispettori ancora da bandire**, applicando le medesime previsioni circa la provenienza dei futuri vincitori – 300 unità dalla vita civile e 700 unità dai ruoli

della Polizia di Stato – e tenuto conto che la riduzione del relativo corso di formazione copre, come detto, un periodo di 12 mesi, il maggior costo derivante dalla disposizione in esame è dato, per le 300 unità tratte dalla vita civile, dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore e la paga da allievo vice ispettore nel citato periodo annuale, che ammonta a euro **11.359.368,00**.

In merito alle restanti 700 unità provenienti dai ruoli, il maggior costo nel medesimo arco temporale di un anno, adottando sempre come parametro retributivo medio di riferimento il trattamento economico connesso alla qualifica di vice sovrintendente, è pari a euro **1.926.204,00**.

Passando, infine, agli allievi vice ispettori tecnici, posto che si prevede nel prossimo futuro l'assunzione di circa 200 unità, la legislazione di settore (art. 25-bis, comma 2, d.P.R. n. 337/1982) prevede che per l'accesso a tale qualifica una riserva di posti in favore dei candidati già appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato; inoltre, i dati relativi agli ultimi concorsi per vice ispettori tecnici espletati evidenziano che circa il 45% dei vincitori proviene dai ruoli – dunque, 90 unità su un totale di 200 – mentre il restante 55% proviene dalla vita civile – dunque, 110 unità su un totale di 200.

Ciò posto, **il maggior costo, per le 110 unità anzidette, è pari a euro 5.206.377,00**, ossia la differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore tecnico e la paga da allievo vice ispettore tecnico nel periodo di 15 mesi di riduzione del corso di formazione.

Per le restanti 90 unità, il maggior costo deriva invece dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore tecnico e quello connesso alla qualifica di sovrintendente tecnico, assunta come parametro retributivo medio di riferimento in quanto qualifica intermedia del ruolo dei sovrintendenti tecnici, e **ammonta a euro 151.105,50**.

La **lettera b)** prevede, poi, anche la riduzione del **corso per commissari** e determina, pertanto, un risparmio di spesa.

In tal caso, partendo da una spesa *pro capite* di vitto e alloggio pari a 41,86 euro e dal fatto che la riduzione del corso è solo di 4 mesi (utilizzando il calendario di lavoro usato per gli Ispettori ma ridotto per quattro mesi), e tenendo conto, altresì, che è prevista l'assunzione di circa 200 commissari all'anno dal 2024 al 2026, per un totale di circa 600 unità da assumere, **il risparmio di spesa** sarà pari a **929.292,00 euro** per ogni corso da commissario, che, moltiplicati per i tre corsi contemplati dalla disposizione, portano il risparmio a euro **2.787.876,00**.

La **lettera c)** prevede, altresì, la contrazione della durata dei **seguenti corsi di formazione**.

In primis, con riferimento al concorso interno per **vice commissario** di cui all'articolo 5-ter del d.lgs. 5 ottobre 2020, n.334, si prevede la riduzione del corso da un anno a otto mesi.

Ipotizzando il volume assunzionale di 120 unità all'anno dal 2024 al 2026, per un totale di 360 unità, e applicando i sopraindicati criteri di calcolo, la riduzione di quattro mesi del corso per vice commissario comporta un risparmio totale pari a **557.575,00 euro all'anno, 1.672.725,60 euro nel periodo 2024-2026**.

Per quel che concerne l'accesso alla qualifica di **commissario tecnico** della Polizia di Stato, la norma prevede, in deroga all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che i corsi di formazione iniziale avviati entro il 31 dicembre 2026 abbiano durata pari a otto mesi, con riduzione pertanto di quattro mesi rispetto alla disciplina vigente.

Prevedendo per il periodo 2024-2026 l'assunzione di circa 100 unità di commissari tecnici, in applicazione dei sopraindicati criteri di calcolo si stima **un risparmio di spesa di euro 464.646,00**.

Pertanto, considerato tutto quanto sopra esposto, la disposizione in esame comporta, nel triennio 2024-2026, risparmi di spesa per euro **25.379.247,60**, a fronte di maggiori spese per euro

25.285.840,50, con un saldo pari a euro **93.407,10** di risparmi di spesa, come analiticamente esposto nella scheda tecnica allegata (**allegato 1**).

Emendamento all'articolo 7:

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“ART. 7

(Costituzione da parte del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato)

- 1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, è autorizzato a costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.*
- 2. Lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali:*
 - a) l'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;*
 - b) l'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi;*
 - c) la stipula di contratti e convenzioni di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;*
 - d) la stipula di contratti e convenzioni di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;*
 - e) la concessione al personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;*
 - f) l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali;*
 - g) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio;*
 - h) nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.*
- 3. Al fine di perseguire le finalità istituzionali di cui al comma 2, la fondazione svolge, tra le altre, le seguenti attività:*
 - a) gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni*

- ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio;*
- b) gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione;*
 - c) vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b);*
 - d) ogni altra attività concessa per legge, regolamento o prevista dallo statuto.*
- 4. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.*
 - 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria ed economica della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario.*
 - 6. La fondazione si avvale anche del personale del Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.*
 - 7. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.*
 - 8. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 100.000,00, è costituito dal Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.*
 - 9. Alla fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*
 - 10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.”*

Motivazione.

L'intervento emendativo sostituisce le previsioni di cui all'articolo 7 del testo base perseguendo un duplice scopo. Da un lato, si intende superare la trasformazione automatica e *tout court* del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato in una fondazione, attribuendo, invece, al medesimo Fondo la *facoltà* di costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro, nonché di conferire alla stessa fondazione una quota delle proprie risorse economiche per la composizione del fondo di dotazione iniziale.

Dall'altro lato, si introducono una serie di modifiche accomunate dal fine di accordare all'ente di nuovo conio maggiore duttilità e flessibilità rispetto alle azioni da intraprendere quale soggetto di diritto privato, con l'obiettivo finale di consentire all'Amministrazione di svolgere un'attività solidaristica e assistenziale in favore del proprio personale che risponda maggiormente ai criteri di celerità, efficacia ed efficienza.

Ed invero, si prevede che la citata fondazione, nel perseguimento delle dichiarate finalità istituzionali, possa occuparsi, tra l'altro, della gestione economica e della promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato, della gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione, e di ogni altra attività concessa per legge, regolamento o prevista dallo Statuto.

Emendamento

Art. 1

1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera c), dopo le parole "*dall'articolo 27-ter, comma 6,*" sono aggiunte le seguenti: "*e dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,*";
 - b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2-ter. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo del 2025 in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede."

Emendamento**Art. 1**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Disposizione in materia di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche della Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è aggiunto, in fine, il seguente comma: *“4-bis). Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche della amministrazione della pubblica sicurezza, connesse, in particolare, alla necessità di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di contrasto e prevenzione della criminalità e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attività strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ai funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari, possono essere conferiti, per non oltre un quinquennio e nel limite del venti per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dall'apposito decreto del Ministro dell'interno di individuazione degli stessi, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338.””*

Relazione illustrativa

L'intervento normativo in esame, che introduce il comma 4 *bis*) all'art. 58 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, risponde all'esigenza di assicurare la piena funzionalità e operatività delle articolazioni centrali e periferiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, con particolare riguardo allo svolgimento di quelle attività volte a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché il contrasto e la prevenzione della criminalità e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attività strumentali e di supporto, che richiedono da parte degli uffici una continuità nell'azione e nei livelli di efficienza, oltre che specifiche e consolidate competenze di settore.

A tal fine, la norma prevede la possibilità di conferire ai funzionari della Polizia di Stato promossi alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari, posti di funzione in deroga a quanto previsto dall'apposito decreto del Ministro dell'interno di individuazione degli stessi, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli individuati con il medesimo decreto e, quindi, nel rispetto delle dotazioni organiche complessive delle predette qualifiche previste dalle tabelle A

allegate, rispettivamente, ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338.

La novella, inoltre, delimita in maniera stringente il campo d'azione dell'istituto, stabilendo che al funzionario della Polizia di Stato che consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate possa essere conferito un posto di funzione in deroga a quelli ordinariamente individuati per un periodo massimo di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle specifiche tipologie di funzioni dirigenziali espressamente previste dalle tabelle A allegate ai citati d.P.R. n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982 per le medesime qualifiche.

Sempre al fine di delineare in maniera puntuale l'ambito di applicabilità dell'eventuale deroga, la norma ne circoscrive la portata, fissando anche il limite del venti per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica.

L'intervento normativo introduce, pertanto, pur nel rispetto del quadro ordinamentale in materia di funzioni dirigenziali, uno strumento di flessibilità che, nell'ambito di precisi limiti predeterminati, consente alla stessa Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ordinariamente deputata all'individuazione dei posti di funzioni dei dirigenti della Polizia di Stato, di conferire, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, anche posti di funzione in deroga a quelli delineati a regime con proprio decreto, laddove si ravvisi l'utilità di corrispondere a preminenti esigenze di funzionalità degli uffici, allo scopo, quindi, di evitare un pregiudizio al superiore interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Relazione tecnica

La norma prevede la possibilità di conferire ai funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione a vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari, posti di funzione in deroga a quanto previsto dall'apposito decreto del Ministro dell'interno di individuazione degli stessi, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli individuati con il medesimo decreto.

L'intervento normativo, garantendo, comunque, il pieno rispetto delle dotazioni organiche complessive delle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto e delle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari, riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Norma in tema di modulazione delle dotazioni organiche della Polizia di Stato)

1. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole “*dei singoli ruoli*” sono sostituite dalle parole “*delle carriere e dei ruoli*”.
2. L'articolo 65 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è abrogato.”

Relazione illustrativa.

La norma, al **comma 1**, ha la funzione di armonizzare e semplificare le disposizioni attualmente vigenti in tema di modulabilità delle dotazioni organiche della Polizia di Stato. Infatti, a legislazione vigente, è in vigore l'art. 3, comma 14, del d.lgs. n. 95 del 2017, recante le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, che prevede, al fine di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di rideterminare le dotazioni organiche dei ruoli della Polizia di Stato.

Analoga disposizione è presente all'articolo 65 del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, che prevede, per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, la possibilità di modificare le funzioni e la dotazione organica di ciascuna carriera.

In merito alla procedura di rimodulazione organica le due norme prevedono, rispettivamente, l'emanazione, per le carriere dei funzionari, di un regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della n. 400 del 1988, e, per i ruoli del personale, di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con la novella in questione si armonizzano le disposizioni che prevedono la modulabilità sia dei ruoli che delle carriere della Polizia di Stato, presenti in due norme distinte e con procedure differenziate, in un'unica disposizione con identica procedura, semplificando così le disposizioni normative in materia.

La novella in questione non altera i limiti della disposizione che la contiene in tema di invarianza finanziaria e di volume organico complessivo della dotazione della Polizia di Stato.

La norma, al **comma 2**, prevede l'abrogazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che non ha più ragione di esistere in funzione del coordinamento già attuato in seno all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con la novella di cui al comma 1.

Relazione tecnica.

La proposta normativa ha carattere ordinamentale e, comunque, interviene su una disposizione già dotata di una clausola di invarianza finanziaria, pertanto, **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Emendamento**Art. 1**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

*“Art.1-bis
(Istituzione di posti di polizia distaccati)*

1. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, ferma restando l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, possono essere istituiti posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche, sentito il Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica di cui all'art. 18 della Legge 1° aprile 1981, n. 121 e ferma restando la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio. All'attuazione del periodo precedente si provvede mediante le procedure di cui all'articolo 9 del medesimo decreto.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, disponendo con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, l'abrogazione delle disposizioni del presente articolo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Relazione illustrativa

La proposta normativa, in aderenza alle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per corrispondere alle maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione generale e repressione di reati, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, introduce un'ulteriore possibilità di rimodulazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine, il comma 1 consente di istituire posti di polizia distaccati, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche, anche di carattere temporaneo, a integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 in materia di riordino della struttura organizzativa delle

articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

I posti di polizia distaccati potranno essere istituiti sentito il Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica di cui all'art. 18 della Legge 1° aprile 1981, n. 121 e ferma restando la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio, a sensi del D.M. Interno 15 agosto 2017.

Al riguardo, si evidenzia che tale D.M. Interno è stato adottato ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha delegato il Ministro dell'Interno ad adottare misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio nazionale, evitando sovrapposizioni disfunzionali mediante il ricorso al "*privilegiato impiego*" della Polizia di Stato nei Comuni capoluogo e dell'Arma dei Carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, come precisato dalla discendente Direttiva del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017.

Il medesimo comma prevede, altresì, al fine di rendere la disposizione immediatamente operativa, che per la sua attuazione si provveda mediante le procedure di cui all'articolo 9 del medesimo decreto, demandando in tal modo ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, la costituzione e l'ordinamento dei posti di polizia distaccati, l'individuazione delle sedi, le relative dotazioni organiche, di personale e di mezzi.

Il comma 2 reca la procedura da seguire, in base all'ordinamento vigente, per apportare le necessarie modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, demandandole ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La disposizione prevede altresì, l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato comma 1 con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Il comma 3 prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione tecnica

La proposta normativa è volta ad apportare modifiche ordinamentali per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La proposta, pertanto, prevedendo l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, riveste carattere squisitamente ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Emendamento**Art. 1**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Misure per il potenziamento dell'operatività della Polizia di Stato in materia di vigilanza dei litorali.)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Polizia di Stato può avvalersi, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza dei litorali, di natanti impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari ad euro 6.500.000 per l'acquisto di imbarcazioni, si provvede per gli anni dal 2026 al 2029, a valere sul capitolo 7456 PG 4 (“Acquisto degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili, anche ai fini di studi, prove e sperimentazioni”). A decorrere dal 2027 alla copertura delle spese di mantenimento pari ad euro 300.000 per il 2027, 600.000 per il 2028 e 900.000 per il 2029 e 1.200.000 per il 2030, per la manutenzione delle imbarcazioni si provvede a valere sul capitolo 2731 PG 6 (“Manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili. Spese per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti e strumenti informatici, anche ai fini della specializzazione professionale del personale tecnico nonché oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti”).”

Relazione illustrativa

La norma in esame mira a consentire, nel rispetto dell'assetto di competenze così come delineato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'utilizzo, da parte della Polizia di Stato, di natanti, in aggiunta o in sostituzione alle moto d'acqua, al fine di potenziare l'attività di vigilanza dei litorali.

Più nel dettaglio, tale previsione si rende necessaria per soddisfare l'esigenza di incrementare l'attività di polizia, nell'ambito della vigilanza dei litorali marini, attraverso l'impiego di strumenti che garantiscano una maggiore efficacia sia sotto il profilo tecnico che della sicurezza del personale impiegato in tali servizi.

Invero, l'utilizzo delle sole moto d'acqua, pur assicurando il veloce raggiungimento di specchi marini interdetti ad altre imbarcazioni, presenta criticità in alcuni interventi di polizia come ad esempio l'identificazione o il soccorso o il salvamento in acqua nell'ambito delle attività di vigilanza poste in essere nelle acque prospicienti i litorali o nelle immediate vicinanze. Tali criticità sono superate attraverso l'impiego, in sostituzione o in affiancamento alle moto d'acqua, di natanti idonei alla vigilanza dei litorali, consentendo anche la possibilità di intervenire, in sicurezza, in porzioni di territorio non navigabili o nelle immediate vicinanze del litorale.

L'intervento normativo lascia inalterato l'attuale assetto di competenze previsto della normativa vigente sui comparti di specialità, mirando a soddisfare unicamente le esigenze tecniche e di sicurezza connesse alla necessità di svolgere le normali attività di polizia sui litorali.

Relazione tecnica

La norma in esame mira a consentire, nel rispetto dell'assetto di competenze così come delineato dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'utilizzo da parte della Polizia di Stato di natanti, in aggiunta o in sostituzione alle moto d'acqua, al fine di potenziare l'attività di vigilanza dei litorali.

Sulla scorta di un'analisi che ha tenuto conto di valutazioni di natura tecnica e operativa, si è ritenuto idoneo allo scopo un battello pneumatico cabinato, avente dimensioni comprese tra 8 e 9 metri di lunghezza e tra 2,5 e 3,5 metri di larghezza, dotato di cabina esterna chiusa e climatizzata, ed equipaggiato con due propulsori fuoribordo di potenza compresa tra 175 hp e 250 hp cadauno.

Si tratta di imbarcazioni che, in quanto meno performanti, non si sovrappongono ai mezzi di cui è dotata la Guardia di Finanza, ma che per le loro peculiarità consentirebbero alle questure di efficientare la propria attività di vigilanza dei litorali in quelle porzioni di territorio altrimenti non navigabili, a vantaggio della sicurezza reale e percepita.

Ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'attuazione della norma, si è tenuto conto del costo di ciascuna unità operativa, comprensiva di motori di fuoribordo, comandi, aria condizionata, strumentazione di navigazione ed accessori che ammonta a circa **320.000,00 euro** (IVA esclusa) per singola unità a cui si sommano i costi per la fornitura di equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza per un importo pari ad euro 5.000 per singola unità.

Conseguentemente, il costo totale annuo comprendente sia gli oneri per l'acquisto che per la fornitura di equipaggiamento per 20 imbarcazioni è pari ad euro 6.500.000,000.

Il comma 2 della proposta normativa prevede che, per gli anni dal 2026 al 2029, agli oneri pari ad euro 6.500.000 comprensivi sia della spesa per l'acquisto di imbarcazioni che della spesa relativa alla fornitura dell'equipaggiamento si provveda a valere sul capitolo sul capitolo 7456 PG 4 ("Acquisto degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili, anche ai fini di studi, prove e sperimentazioni"). Si specifica inoltre che, a decorrere dal 2027 alla copertura delle spese di mantenimento pari euro 300.000 per il 2027, 600.000 per il 2028, 900.000 per il 2029 e 1.200.000 per il 2030 per la manutenzione delle imbarcazioni si provvede a valere sul capitolo 2731 PG 6 ("Manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili. Spese per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti e strumenti informatici, anche ai fini della specializzazione professionale del personale tecnico nonché oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti").

Emendamento
Art. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

“Art. 7-bis

(Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: «e-bis) finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio»
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto legislativo n. 111 del 2017, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno 2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, a decorrere dall'anno 2024, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Relazione illustrativa

Il provvedimento normativo in argomento modifica il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che disciplina l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 3 del citato decreto legislativo, inserisce tre le finalità cui i contribuenti possono destinare il cinque per mille IRPEF, il finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille destinata dai contribuenti alla nuova finalità prevista al comma 1. Tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Più nel dettaglio, tale decreto dovrà essere adottato altresì ai sensi dell'articolo 5 e con le modalità e le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 111 del 2017, comportando alcune incombenze nella procedura di adozione,

nonché la determinazione del contenuto del medesimo provvedimento. L'ultimo periodo stabilisce, infine, che agli enti beneficiari si applichino le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017, che prevede alcuni obblighi procedurali per i citati beneficiari.

Il comma 3 prevede che l'introduzione della nuova finalità a cui i contribuenti possono destinare il 5 per mille dell'IRPEF abbia effetti a decorrere dall'anno 2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023.

Il comma 4, infine, dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, a decorrere dal 2024, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel limite dell'autorizzazione di spesa complessiva prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014.

Relazione tecnica

La disposizione chiarisce che dalla sua attuazione, a decorrere dal 2024, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel limite dell'autorizzazione di spesa complessiva prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014. L'art. 1, co. 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce, tra l'altro, che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 525 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 (per le annualità precedenti sono stati autorizzati altri importi) e che eventuali somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio)

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: “*1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63, del decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168, accertando il possesso dei requisiti di cui al punto 2, lettera b), della Tabella 4. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria “Gruppi sportivi Fiamme Oro” di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. 1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168 e nella relativa Tabella 5, punto 2.”.*

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “*5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneità al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente.”.*”

Relazione illustrativa.

Le disposizioni in argomento introducono alcune integrazioni ai decreti del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982 numeri 335 e 337, recanti, rispettivamente, l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e l'ordinamento del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, volte ad individuare le disposizioni cui fare riferimento per la valutazione dei requisiti d'idoneità fisica, psichica e attitudinale in ipotesi particolari, come l'assunzione degli atleti dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e la nomina ad allievi agenti che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica del coniuge e dei figli superstiti, nonché dei fratelli qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio a causa di azioni criminose compiute dalla criminalità organizzata o da organizzazioni terroristiche o nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché in possesso degli altri prescritti requisiti.

In particolare, con **la disposizione di modifica del decreto n. 335 del 1982**, si inseriscono due commi, *1-ter* e *1-quater*, all'articolo 6 del d.P.R. n. 335 del 1982, al fine di stabilire, con **il comma 1-ter**, che le disposizioni circa l'assenza delle cause di non idoneità fisica e psichica al servizio da applicare agli atleti candidati che partecipano al relativo concorso sono quelle previste per gli appartenenti alla Banda musicale della Polizia di Stato. Ciò in quanto la specialità dell'impiego degli atleti, così come per i musicisti della Banda musicale, rende opportuno il compimento di

temperamenti rispetto ai requisiti previsti per gli agenti che espletano funzioni di polizia, in considerazione del diverso impiego degli stessi. Si precisa che si è reso necessario specificare il tipo di divisa da indossare per l'espletamento degli accertamenti fisici, dato che il rinvio normativo operato conteneva un riferimento alla divisa ordinaria in uso esclusivamente alla Banda musicale, che mal si attagliava rispetto a quella prescritta per gli atleti. Con **il comma 1-quater**, si precisa che gli atleti, al fine del superamento della selezione attitudinale, devono rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa cui fanno rinvio. A margine, si osserva che, in tal caso, oltre alla già normata differenza nel possesso dei titoli di studio, non operano né i limiti di età previsti per il ruolo che esplica funzioni di polizia, né le prove per l'accertamento dell'efficienza fisica.

Con **l'ultima disposizione, si interviene sul d.P.R. n. 337 del 1982**, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, inserendo **un comma 5-bis**, all'articolo 5 del d.P.R. n. 337 del 1982, al fine di individuare le norme applicabili in materia di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, applicabili agli stretti congiunti delle vittime del dovere delle Forze di polizia che facciano domanda di assunzione nella Polizia di Stato. Infatti, trattandosi di assunzione speciale a domanda, e non di procedura concorsuale, non opererebbero i requisiti previsti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato. Pertanto, si rende necessario individuare le norme applicabili per la valutazione del possesso dei requisiti fisici d'accesso e, dunque, si opera il rinvio alle cause di non idoneità fisica al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, individuando anche la tipologia di divisa da indossare.

Con il secondo periodo, si chiarisce che i congiunti delle vittime del dovere devono, comunque, essere in possesso dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'assunzione nel ruolo tecnico. A margine, si osserva che, in tal caso, non operano né i limiti di età previsti per il ruolo che esplica funzioni di polizia, né le prove per l'accertamento dell'efficienza fisica.

Relazione tecnica.

Le disposizioni hanno carattere prettamente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Attività libero-professionale dei funzionari tecnici di Polizia appartenenti al ruolo degli psicologi)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: “1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis.””

Relazione illustrativa

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 210, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti cui non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali.

In sintesi, la Consulta, partendo dal presupposto che la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie, in quanto diretta alla cura della salute e del benessere della persona, giunge alla conclusione che le due professioni – quella dei medici e quella degli psicologi – rispondono alla medesima *ratio derogandi* rispetto al principio di esclusività del rapporto di servizio, ritenendo sussistente, pertanto, una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Sebbene la richiamata sentenza faccia riferimento all'ambito militare, le motivazioni della declaratoria d'incostituzionalità sembrano rivestire carattere generale e ben possono attagliarsi anche all'ordinamento della Polizia di Stato, per il quale vigono analoghe disposizioni.

Pertanto, alla luce del quadro delineato, la norma in commento, al fine di adempiere al precetto della Corte Costituzionale, intervenendo sull'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, mira ad estendere anche ai funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato la disposizione di cui all'articolo 52-bis del medesimo decreto, relativa all'attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari.

Relazione tecnica

La proposta normativa ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.